

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 15 gennaio 2019, n. 12

**Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali forensi.**

**Oggetto: Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione di prestazioni professionali forensi.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 6 comma 5 dello Statuto regionale, a norma del quale *“la Regione riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto”*;

Preso atto che il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n.172, con l'art.19 *quaterdecies* ha esteso il principio, definito dell'equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che *“la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti”*, definendo altresì vessatorie, fra le altre, quelle clausole del contratto di prestazione d'opera che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;

Considerato che tali disposizioni normative intendono impedire il perpetrarsi di un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto dell'abolizione dei c.d. “minimi di tariffa”, ha caratterizzato le procedure di affidamento di servizi professionali, consentendo sostanzialmente di addivenire alla diffusione dell'offerta economica al massimo ribasso con evidente pregiudizio per la qualità delle prestazioni nonché per le condizioni di reddito e di decoro di taluni professionisti, finanche favorendo la pratica di stabilire compensi addirittura simbolici;

Ritenuto che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali, così come prescritto dalla citata disposizione statutaria, debba essere pienamente riconosciuto dall'Amministrazione regionale, la quale non può esimersi dal dare concreta applicazione al principio dell'equo compenso nelle proprie procedure di affidamento;

Osservato che la normativa in parola costituisce un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di libertà di circolazione dei servizi (e tutela della concorrenza) e le ragioni provenienti dalle categorie interessate, garantendo anche il raggiungimento di obiettivi di interesse generale;

Ravvisata la conseguente necessità, in ossequio alle novità legislative menzionate, di impartire specifici indirizzi agli uffici regionali ed agli Enti dipendenti della Regione, nel senso di considerare equo il compenso quando risulti effettivamente proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche delle prestazioni rese, in osservanza dei parametri previsti da norme nazionali di rango secondario per la liquidazione in sede giudiziaria delle relative remunerazioni;

Ritenuto al riguardo di stabilire che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi debbano essere determinati in ossequio ai criteri stabiliti dal D.L. n. 148 del 2017, ovvero sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali; nel caso di procedure concorsuali tali compensi devono essere presi a riferimento per determinare l'importo a base di gara, avendo l'accortezza di utilizzare, nei relativi avvisi pubblici, formule che scoraggino i ribassi eccessivi;

Preso atto che attualmente sono vigenti, e devono quindi essere applicati, i seguenti decreti ministeriali:

- per gli avvocati, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale" (L. 31 dicembre 2012, n. 247), così come modificato dal decreto del medesimo Ministero n. 37 dell'8 marzo 2018;
- per i commercialisti, il Decreto Ministero della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;
- per i notai e gli assistenti sociali, il Decreto Ministero della giustizia n. 106 del 2 agosto 2013;
- per i consulenti del lavoro, il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 46 del 21 febbraio 2013, tenuto anche conto le regole generali per l'applicazione dei parametri, sono approfondite nella Circolare del Consiglio nazionale dell'Ordine n. 1106/14.
- per le professioni sanitarie (Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n.165;
- per le professioni tecniche (come quelle di agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare), le tabelle del Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016;

Dato atto, inoltre, che per le ulteriori categorie di liberi professionisti è prevista l'emanazione di successivi decreti ministeriali;

Ritenuto infine di impartire indicazioni affinché sia evitato il ricorso a criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonee ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, nonché l'inserimento di clausole contrattuali a contenuto vessatorio;

### **DELIBERA**

1. di impartire agli Uffici regionali ed agli Enti dipendenti della Regione i seguenti indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali forensi:

- a) i compensi sono determinati nel rispetto della Legge n. 172 del 2017, che fa riferimento, per la valutazione dell'equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.
- b) nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente i compensi di cui alla lettera a) sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara, avendo l'accortezza di utilizzare, nei relativi avvisi pubblici, formule che scoraggino i ribassi eccessivi; deve inoltre essere evitata la fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, quale, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito.
- c) nella predisposizione del contratto deve essere evitato l'inserimento di clausole "vessatorie", come configurate dall'art.13 *bis* della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

2. l'Avvocatura Regionale provvederà a dare piena diffusione al presente provvedimento nell'ambito delle strutture regionali e degli Enti dipendenti della Regione.

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 gennaio 2019, n. 19

**Deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto "Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali".**

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di equo compenso per l’acquisizione delle prestazioni professionali”.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

In data 15 gennaio 2019 è stata sottoposta all’esame della Giunta regionale la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Indirizzi in materia di equo compenso per l’acquisizione delle prestazioni professionali”;

la proposta mirava a dare concreta attuazione al Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n.172, il cui art.19 *quaterdecies* ha esteso il principio, definito dell’equo compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che *“la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti”*, definendo altresì vessatorie, fra le altre, quelle clausole del contratto di prestazione d’opera che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;

in sostanza la ratio della proposta era quella di estendere indistintamente a tutti i professionisti, che prestino le proprie attività in favore della Regione Lazio, la disciplina del c.d. equo compenso;

tuttavia, nel testo da ultimo redatto e sottoposto materialmente all’attenzione della Giunta è stata inavvertitamente inserita, come mero refuso editoriale, una limitazione, nel senso di restringere ai soli avvocati la suddetta disciplina, ed in tal modo la deliberazione n. 12 è stata approvata;

ritenuto dover rettificare la citata deliberazione n. 12 del 15 gennaio 2019, nel senso di eliminare in ogni sua parte la predetta limitazione, sopprimendo in particolare nell’oggetto e nel punto 1 del dispositivo la parola “forensi”;

#### DELIBERA

Di rettificare la deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 15 gennaio 2019, affetta da errore materiale, eliminando dalla stessa il termine “forensi” che compare sia nell’oggetto sia nel punto 1 del relativo dispositivo.